



MUNICIPALITA' DI MESTRE-CARPENEDO

REGOLAMENTO DELLE DELEGAZIONI DI ZONA

Art.1 Costituzione delle Delegazioni

1. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento Comunale sulle Municipalità art.21 ed al proprio regolamento interno, artt. 44 e 45, la Municipalità di Mestre - Carpenedo, istituisce le seguenti Delegazioni di Zona che rappresentano specifiche frazioni del territorio ed esprimono istanze, problemi ed esigenze di determinate località:

DELEGAZIONI	CONFINI
Mestre Centro	NORD: Vie da Verrazzano - Fradeletto - Vespucci EST: Vie Riviera Marco Polo-Zanotto-Piazza XXVII Ottobre-Olivi SUD: Vie Carducci - Circonvallazione - Marzenego OVEST: Ferrovia Venezia/Trieste
Piave - Piraghetto - Rione Sabbioni	NORD: fiume Marzenego - Via Carducci EST: Via Cappuccina SUD: Ferrovia Venezia/Mestre - Via Trento OVEST: Ferrovia Venezia - Trieste
Mestre Est (Cappuccina - Corso del Popolo-Altobello-Via Torino)	NORD: Piazza XXVII Ottobre - Via Pepe - Canal Salso EST: Canal Salso fino Ferrovia Venezia/Mestre SUD: Ferrovia Venezia/Mestre OVEST: Vie Cappuccina - Olivi
XXV Aprile	NORD: Marzenego - Via Vespucci EST: Laguna S. Giuliano - Via Orlanda SUD: Canal Salso - Piazza XXVII Ottobre OVEST: Via Zanotto
Bissuola	NORD: Vie Rielta - S.R. 14/bis - Vallenari EST: Via Mandricardo-Porto di Cavergnago-Via Orlanda SUD: Canale Osellino - Via Vespucci OVEST: Via Ca' Rossa
Carpenedo	NORD: Vie Ca' Solaro - Prasecco EST: Vie Martiri della Libertà - Rielta - Ca' Rossa SUD: Vie Fradeletto - Da Verrazzano OVEST: Vie Terraglio - Tangenziale - Canale Scolmatore
Terraglio - Borgoforte	NORD: Comune di Mogliano Veneto EST: Canale Scolmatore - Tangenziale - Terraglio SUD: Via Ceccherini OVEST: area Auchan - Via Don Tosatto - Ferrovia Venezia/Udine

2. I confini territoriali delle Delegazioni possono essere modificati con delibera del Consiglio municipale.
3. Ad ogni decadenza di legislatura, o per la proposizione di nuove Delegazioni, i cittadini, almeno 400, delle zone interessate possono presentare una richiesta da loro sottoscritta e indirizzata alla Municipalità.
4. La Municipalità, su richiesta, indirà delle assemblee pubbliche al fine di valutare l'esigenza di nuove Delegazioni di Zona.
5. Le Delegazioni di Zona sono composte da persone residenti o operanti nel territorio definito "Ambito Territoriale di Delegazione" e sono costituite da sette membri, con il limite massimo di tre membri per eventuali componenti non residenti operanti nel territorio e/o di nazionalità estera.
6. Non è consentito essere membro di più di una Delegazione di zona.

Art.2 Elezione

1. I componenti vengono eletti in un'assemblea pubblica, opportunamente convocata e pubblicizzata dalla Municipalità, e presieduta dal Presidente del Consiglio della Municipalità.
2. Laddove i cittadini siano in numero pari o inferiore agli eligendi, la votazione avviene per alzata di mano, votando un candidato per volta, tra quelli che si sono proposti, indicati in ordine alfabetico.
3. Ove i cittadini siano in numero superiore agli eligendi, la votazione si svolge a scrutinio segreto, con possibilità di esprimere un numero massimo di preferenze non superiore a un candidato.
4. E' auspicato che la composizione delle Delegazioni di Zona tenga conto di una rappresentanza femminile pari ad almeno un quarto.
5. Hanno diritto di voto le persone maggiorenni che abbiano residenza nella zona interessata.

Art. 3 La Delegazione

1. La Delegazione di Zona è un organismo della Municipalità.
2. Il Coordinatore viene nominato nella prima riunione della Delegazione convocata e presieduta dal Presidente della Municipalità.
3. Alla Delegazione di Zona compete la preparazione e l'istruzione di proposte da sottoporre all'attenzione del Consiglio della Municipalità.

Art.4 Convocazione della Delegazione

1. La Delegazione si riunisce su iniziativa del Coordinatore e/o di almeno tre componenti. Compito del Coordinatore è quello di informare i componenti sull'ordine del giorno, in sua assenza le funzioni saranno svolte da un componente della Delegazione su mandato del Coordinatore stesso.
2. Le riunioni della Delegazione sono valide con la presenza di almeno tre componenti.
3. Le sedute dovranno essere verbalizzate dal coordinatore o da chi ne fa le veci, una copia del verbale verrà inviata al Presidente della Municipalità che provvederà a relazionarne nella conferenza di capi gruppo.
4. La Delegazione di Zona può convocare assemblee pubbliche rionali, informandone preventivamente il Consiglio di Municipalità.

Art.5 Durata in carica

1. In caso di dimissioni da parte di un componente della Delegazione, questo viene sostituito dal primo dei non eletti dell'assemblea costitutiva. Nel caso non vi siano cittadini in graduatoria, la Delegazione continua a funzionare sino a che il numero dei componenti non sia inferiore alla metà più uno dei componenti eletti nell'assemblea costitutiva.
2. In caso di dimissioni della metà dei componenti della Delegazione dovrà essere data comunicazione alla Municipalità, che indirà una nuova assemblea per il rinnovo totale dei componenti la Delegazione.
3. La Delegazione decade automaticamente con lo scioglimento del Consiglio di Municipalità.

Art.6 Sede della Delegazione

1. Il Consiglio di Municipalità metterà a disposizione della Delegazione un locale, in uso non esclusivo, nell'ambito territoriale in cui essa andrà ad operare.

Art.7 Disposizioni finali

1. Per quanto non contenuto nel presente Regolamento si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000, al Regolamento Comunale sulle Municipalità ed al Regolamento Interno della Municipalità di Mestre-Carpenedo.